



Oggetto: trasferimenti d'ufficio.

A seguito della partenza del nuovo modello organizzativo previsto per il prossimo 19 gennaio le strutture del personale hanno provveduto a disporre il trasferimento d'ufficio di diversi colleghi verso unità produttive site in comune diverso da quello sul quale operano. Tali trasferimenti, operativi dal 19 gennaio p.v., nella generalità dei casi, sono stati comunicati ai diretti interessati a partire dal 9 gennaio u.s. (le comunicazioni sono ancora in corso). Il lasso temporale intercorso tra la comunicazione e il trasferimento non è sufficiente a garantire il rispetto del "preavviso" previsto per tali fattispecie dal CCNL di categoria. In alcuni casi, (anche per colleghi delle aree professionali) la nuova sede di lavoro dista oltre i 70 km.

Riportiamo la normativa:

- **Per i qd:**

Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d'urgenza non lo consentano viene disposto dall'impresa con un preavviso non inferiore a 45 giorni di calendario per il dipendente che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all'obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini – restando il trasferimento operativo – il quadro direttivo beneficerà di un'erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.

- **Per le Aree Professionali:**

Il trasferimento deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a 15 o 30 giorni di calendario a seconda che la distanza per la piazza (per il comune) di destinazione sia rispettivamente inferiore o superiore ai 30 km.

Alla luce di quanto detto, ove non fosse possibile il rispetto dei termini di preavviso, intimiamo l'Azienda al riconoscimento delle "diarie" sostitutive dei giorni di preavviso non fruiti, così come previsto dal CCNL di settore vigente.

Distinti saluti.

15/01/2015

DIRCREDITO – FABI – FISAC/CGIL – UILCA - UNISIN
RSA COSTITUITE IN PROV. DI SA

